

# QUADERNI DI ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO

Ordinati da Mattia Persiani e Franco Carinci

9

# ADL

## TECNICA E POLITICA DELLE CITAZIONI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2009

Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

SIT  
ritto  
e  
GIURISPRUDENZA

R<sup>5</sup>

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

*Copyright 2009 Wolters Kluwer Italia Srl*

ISBN 978-88-13-29053-5

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

Editore: Wolters Kluwer Italia Srl - Centro Direzionale Milanofiori -  
Strada 1, Pal. F6 - 20090 Assago (MI)

Autorizzazione del Tribunale di Padova del 20 febbraio 1998 n. 1594  
Direttore responsabile: Mattia Persiani

Composizione: Bertoncello Artigrafiche - Cittadella (PD)  
Stampa: Grafiche TPM s.r.l. - Via Vigonovese 52/A - 35127 Padova

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

## INDICE

MATTIA PERSIANI, TIZIANO TREU, FRANCO CARINCI, <i>Presentazione</i>	pag.	1
FRANCO CARINCI, <i>Parlando di citazioni e di altre cose</i>	»	3
FIGURELLA LUNARDON, <i>Tecnica e politica della citazione nel diritto del lavoro</i>	»	13
ALESSANDRO BELLAVISTA, <i>Tecnica e politica delle citazioni</i>	»	31
MARINA BROLLO, <i>L'ombra lunga delle citazioni: le conseguenze sulle politiche di finanziamento e di reclutamento</i>	»	41
LAURA CASTELVETRI, <i>La funzione delle note nei saggi di storiografia giuridica</i>	»	51
VITO LECCESE, <i>Prime riflessioni su "Tecnica e politica della citazione nel diritto del lavoro"</i>	»	57
MARCO MARAZZA, <i>La tecnica delle citazioni tra valutazione della ricerca e valorizzazione dei giovani</i>	»	65
ANTONIO VISCOMI, <i>Tecnica e politica della citazione nel diritto del lavoro: breve contributo per una discussione</i>	»	69
ROBERTO PESSI, <i>Indici di qualità e selezione dei docenti e dei finanziamenti</i>	»	77
MARIELLA MAGNANI, <i>Tecnica e politica delle citazioni. Relazione conclusiva</i>	»	81

## ALLEGATI

<i>Proposta di decalogo della citazione</i>	»	87
<i>Indicatori di attività scientifica e di ricerca</i>	»	89

## TECNICA E POLITICA DELLE CITAZIONI

**SOMMARIO: 1. Premessa. Sistema delle citazioni e operazioni concettuali dei giuristi. - 2. Uso delle citazioni e argomento *ex auctoritate*. - 3. Sistema delle citazioni e personalità dell'autore. - 4. Necessarie cautele per il futuro. - 5. Connessione tra sistema delle citazioni e valore scientifico dell'opera. - 6. Sistema delle citazioni e progresso scientifico.**

1. - Nella lettera introduttiva al presente seminario Franco Carinci sottolinea che « il sistema delle citazioni, cioè i richiami **dottrinali** e **giurisprudenziali**, ha sempre costituito un elemento essenziale **nella** presentazione del risultato di una ricerca, formulato in note a sentenza, articoli, monografie contributi a trattati e commentari: essenziale, per ripercorrere e supportare l'argomentazione svolta nel testo, sì da permettere un approfondito ed incisivo controllo da parte della dottrina.. E il medesimo aggiunge: « ma non v'è dubbio - esperienza ormai comune - che tale sistema sia venuto via via deteriorandosi, perdendo di metodo e di rilievo scientifico, fino a risultare non di rado totalmente **all'arbitrio** personale del singolo autore: eccesso di autocitazioni e di citazioni di convenienza accompagnate da aggettivi laudativi; citazioni a cascata, anche in scritti non di ricognizione dello stato della dottrina o viceversa citazioni selezionate in base all'ideologia, alla scuola, ecc.; citazioni cronologicamente invertite, per cui invece di ricordare gli autori delle teorie richiamate in testo, se ne rammentano gli ultimi epigoni; citazioni di recupero di pezzi di testo spostati in nota, con notevole ed enorme squilibrio tra testo e note, ecc., ecc., ecc.».

Il grido di allarme lanciato da Carinci, coincide sostanzialmente, mutati *mutandis*, con quanto osservato in passato da autorevoli esponenti di altri settori scientifico disciplinari, pur sempre giuridici, e, in particolare, dal penalista Antonio Pagliaro che, nel 1984, pubblicò, sulla rivista *Indice penale*, una breve ma densa pagina (costruita a mo' di decalogo, in nove punti) intitolata "Regole della citazione faziosa": da cui risultava chiaramente quali fossero le tecniche di citazione appunto faziose e, per converso, quale doveva essere il modo più equilibrato per usare le stesse tecniche. Va ricordato però che allo stesso **Pagliaro** è stato successivamente contestato, da altri autorevoli penalisti, di essere il primo ad incorrere nelle irregolarità da lui stesso descritte.

D'altra parte, è fin troppo ovvio che - come ha ben messo in evidenza Fiorella Lunardon nella sua relazione - è impossibile definire esatta-

mente quali siano le corrette regole di uso del "sistema delle citazioni". E al riguardo, considerata la stretta connessione tra citazioni ed elaborazioni concettuali dei giuristi, pare più utile seguire il percorso indicato da Giovanni Tarello, secondo cui «una indagine sui metodi e sulle valutazioni dei giuristi, se vuole servire a qualcosa, deve occuparsi non di dare suggerimenti ai giuristi in genere, non di collezionare quanto gruppi di giuristi dicono di fare (a titolo di teoria), bensì deve occuparsi delle operazioni concettuali che determinati giuristi hanno compiuto in determinati frangenti». E «solo da questi rilevamenti, infatti, possono trarsi cognizioni sulla base delle quali, eventualmente, costruire teorie. E, d'altra parte, la filosofia dei giuristi non consiste in ciò che i giuristi dicono bensì in ciò che i giuristi fanno. <sup>(1)</sup>.

Sicché, l'approccio preferibile è quello di sondare come i giuristi del lavoro fanno uso del "sistema delle citazioni" e semmai se vi sia una relazione tra tale uso e determinate operazioni concettuali.

Comunque, l'importanza della pagina di Pagliaro sta nella circostanza che l'autore mette in luce con semplicità due fenomeni sicuramente patologici.

Il primo è che attraverso un calibrato uso delle citazioni diventa possibile cancellare in vari modi dal dibattito scientifico opinioni non gradite o non condivise: al riguardo basta confrontare i punti 1, 2, 3, 6, 8 e 9 del decalogo dello stesso Pagliaro. È evidente che in questo caso le citazioni non sono propriamente positive, nel senso che appunto citano correttamente qualcuno, ma sono negative, nel senso che, in vari modi, omettono di menzionare determinati autori. Omissione che può essere non totale, ma, appunto come segnala lo stesso Pagliaro, risolversi nel citare il meno possibile l'autore che sostiene la tesi non gradita; e soprattutto evitando di confrontarsi con il suo ragionamento, oppure non confutando punto per punto la tesi non condivisa, cosa invece più frequente negli scritti di altra epoca. È altresì evidente che la forza di tale operazione risiede nell'autorevolezza accademica di chi la conduce: vale a dire che l'intensità della cancellazione è direttamente proporzionale alla forza accademica e alla stima scientifica possedute dall'autore della citazione negativa nel senso anzidetto. In sostanza si produce un meccanismo a catena o a cascata: se Tizio, che è un grande professore, non cita Caio, perché lo devo fare io? Soprattutto se sono suo allievo o comunque appartengo alla stessa alleanza accademica. Insomma, in questi casi si verifica una situazione simile a quella descritta in alcuni romanzi di fantascienza

<sup>(1)</sup> G. TARELLO, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, 2<sup>a</sup> ed., Edizioni di Comunità, Milano, 1972, pag. 12 e segg.

in cui la storia veniva riscritta nel modo desiderato dai soggetti detentori del potere. Più banalmente (ma certamente in modo più tragico) queste vicende ricordano le foto "ritoccate" di Stalin da cui scomparivano i compagni di viaggio di Baffone, che, pur avendo contribuito più di lui all'instaurazione dello Stato socialista, erano nel frattempo caduti in disgrazia ed eliminati fisicamente.

In questa direzione, chiaramente segnalata da Pagliaro al punto 2 del suddetto decalogo, si colloca la tecnica di citazione basata sullo sviamiento del pensiero altrui: e cioè realizzata mediante la pratica di attribuire all'altro studioso una tesi che però in effetti costui non sostiene o, quantomeno, non sostiene nei termini così radicali che gli vengono attribuiti. Così, il pensiero altrui viene estremizzato; in modo tale da preconstituire obiettivi polemici che consentono una critica più agevole e rapida. Si evita il confronto con l'intero ragionamento dell'avversario. Resta che in questo modo sottile il pensiero altrui viene del tutto screditato. Un esempio al riguardo, sebbene riferito all'interpretazione di un testo legislativo, lo si coglie nelle letture fortemente orientate politicamente che vennero rivolte allo Statuto dei diritti dei lavoratori: che realizzava l'effetto, come venne ben messo in evidenza, con una nota espressione, "di leggerlo da destra per criticarlo da sinistra".

Una variante della tecnica, qui definita, della citazione negativa è quella della citazione con sfoggio culturale che riempie la pagina senza dire nulla e non realizza l'obiettivo qui ritenuto corretto cui dovrebbe servire il "sistema delle citazioni". Un esempio al riguardo è stato messo in luce anni addietro da Franco Galgano nella recensione ad un'opera monografica. Recensione a causa della quale, come segnala lo stesso Galgano, il recensito da più di un quarto di secolo gli abbia tolto il saluto <sup>(2)</sup>. Per quanto riguarda l'aspetto qui messo in evidenza, quello cioè della citazione inutile, in effetti Galgano era graffiante: secondo lui ■ anche l'informazione è, nonostante le contrarie apparenze, del tutto insufficiente: le vistose note bibliografiche - alle quali è dovuta, in uguale misura con la verbosità del linguaggio, la mole del volume - sono compilate con criteri da 'repertorio' e, indipendentemente da ogni esigenza di documentazione, raggiungono dimensioni inusitate in relazione ad argomenti appena sfiorati o solo incidentalmente toccati, che l'autore trasforma in altrettante occasioni per ostentare una troppo facile erudizione». E aggiunge che «è invece sugli specifici problemi affrontati che il libro denuncia un'informazione del tutto inadeguata: un'informazione lacunosa e impre-

<sup>(2)</sup> Cfr. F. GALGANO, *Giuristi che leggono, giuristi che scrivono*, in *Contratto e impresa*, 1999, pag. 786.

cisa; un'informazione che, al di là di questa o di quella omissione, tradisce una più sostanziale impreparazione"»<sup>(3)</sup>.

Un'ulteriore variante della tecnica della citazione negativa è quella dello svolgimento di un discorso apparentemente scientifico – sia ricostruttivo sia storico-critico – individuando alcuni interlocutori privilegiati e trascurandone altri. Questo è un fenomeno ben più deprecabile rispetto ad una mera citazione negativa: perché qui nemmeno ci si pone il problema di confrontarsi con l'altrui pensiero.

Qualche volta anche nelle pagine delle riviste lavoristiche emergono appunti sul modo con cui si utilizza il "sistema delle citazioni". Per esempio, anche Tiziano Treu è stato fatto oggetto della severa critica di Giuseppe Pera che gli ha contestato un uso parziale del "sistema delle citazioni". Infatti, commentando la voce *Diritto* del lavoro, per il *Digesto* 2000, a cura appunto di Tiziano Treu, nell'ambito di una valutazione sostanzialmente positiva, Giuseppe Pera, nelle sue stimolanti *Noterelle*, osservava: «vi è poi, nella voce di Treu, un'eccessiva parzialità nell'apparato bibliografico largamente attingendosi solo nell'ambito di una specifica scuola, con scarsa prospettazione delle voci in contrario che pur vi sono e non trascurabili". E Pera così concludeva: "a parte poi, nella nota n. 13, il preannuncio di imminente pubblicazione, in questa rivista, di un contributo di Vitali di cui nulla so (e leggendo sono sobbalzato per l'ignoranza, trovandomi innanzi, ho creduto, ad una manifestazione di mia arteriosclerosi)»<sup>(4)</sup>.

2. - L'altro fenomeno patologico segnalato da Pagliaro sta nell'uso delle citazioni «per confutare le opinioni altrui, quando non si sa come farlo»: a questo proposito sono illuminanti i punti 4 e 5 del citato decalogo. Qui la citazione in senso positivo di un autore è accompagnata da affermazioni secondo cui nell'opera citata si troverebbe la definitiva dimostrazione della non persuasività dell'opinione criticata. E sarebbe interessante un'indagine casistica della letteratura giuslavoristica per verificare la densità dell'uso delle anzidette tecniche di citazione/confutazione. Probabilmente si scoprirebbe la frequenza di tali tecniche nelle opere di studiosi che si sbarazzano di opinioni non gradite facendo leva sul richiamo a scritti del proprio Maestro accademico. Fin qui nulla di male: però è possibile che lo scritto del Maestro non affronti propriamente, in direzione critica, le opinioni da confutare: vale a dire è possibile che il Maestro non abbia argomentato compiutamente perché quelle tesi non

<sup>(3)</sup> F. GALGANO, *Recensione a G. SENA*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1964, pag. 307.

<sup>(4)</sup> G. PERA, *Noterelle*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1988, I, pag. 386.

siano condivisibili, e lo abbia fatto perché nell'economia del proprio discorso ciò non era necessario ed era sufficiente una lieve affermazione di non condivisione. Tuttavia, con il richiamo anzidetto si introduce un incontrovertibile argomento *ex auctoritate*: quella tesi non è condivisibile perché il Maestro ha detto, seppure *incidenter tantum*, che non è condivisibile: e quindi diventa per tutti da non condividere.

3. - È altresì evidente (forse bisognerebbe dire che è ovvio) che il "sistema delle citazioni" varia in funzione della personalità dell'autore che se ne avvale e costituisce un riflesso dello specifico approccio metodologico adottato, pur nell'ambito di alcune linee direttrici comuni: poiché, se non erro, gli scrittori di diritto del lavoro, scrivono appunto di diritto e quindi per scrivere di diritto si adotta, in via convenzionale, quello che è definito metodo tecnico-giuridico. E ciò, ovviamente, con ampie sfaccettature e varianti da autore ad autore, a seconda dei punti di vista problematici o extrasistemati preferiti; ma pur sempre con l'obiettivo di trovare una giustificazione della regola di decisione così prescelta all'interno del sistema dogmatico del diritto positivo<sup>(5)</sup>. Questo è il motivo, per cui (mi sia consentito a mo' di battuta) vorrei ricordare l'esperienza da me vissuta in occasione della pubblicazione del mio volume sul lavoro sommerso. Infatti, allora da giovane titubante mi informavo presso un professore, appartenente alla *Nouvelle Vague* giuslavoristica, se avesse ricevuto copia del predetto volume. Il professore, da me bloccato forse con un'eccessiva improntitudine mentre correva a prendere un aereo, esprimendosi come un Dio dell'Olimpo parla ai comuni mortali, mi rispose con una frase dal seguente tenore: "Ah, si, si, l'ho ricevuto, però citi troppe norme!". Devo dire che mi interrogai a lungo se le mie letture degli scritti di Bobbio, Mengoni, Tarello fossero state del tutto inutili e se i medesimi scritti fossero – parafrasando l'aforisma di Julius Hermann von Kirchmann – da considerarsi ontologicamente vera e propria carta da macero.

4. - Tornando al punto sottolineato da Carinci e cioè il deterioramento del "sistema delle citazioni": forse questo fenomeno trova qualche spiegazione nella perdita di centralità delle Scuole tradizionali e quindi nella polverizzazione dei referenti accademici dei giovani studio-

<sup>(5)</sup> Cfr. L. MENGONI, *Diritto e valori*, Bologna, 1985; M. D'ANTONA, *L'anomalia postpositivista del diritto de lavoro e la questione del metodo*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1990, pag. 207 e segg.; U. ROMAGNOLI, *Il giurista del lavoro è passato dall'altra parte*, in *Eguaglianza e libertà*, 2008; M. PERSIANI, *Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2000, pag. 1 e segg.

si. Il che induce a restringere l'*humus* culturale di riferimento, dipendendo questo - e pertanto anche l'apparato delle citazioni - quasi esclusivamente dalle segnalazioni, dalle sollecitazioni e anche (poiché il dato relazionale condiziona sicuramente l'apertura culturale) dai rapporti più o meno buoni del proprio Maestro con le altre Scuole. Attenzione non si intende sostenere che in passato quello che qui si è definito l'*humus* culturale di riferimento fosse del tutto equilibrato e pluralistico. Tuttavia, pare lecito sostenere (ma le smentite sono dietro l'angolo, stante la natura normativa e non descrittiva di questa affermazione) che il "peso" scientifico del Maestro, insieme ad una minore dimensione sul piano quantitativo della dottrina giuridica di oggettivo rilievo, tendevano a dissuadere o quantomeno riducevano al minimo gli usi del "sistema delle citazioni" ritenuti giustamente deprecabili nella citata lettera di Carinci e, segnatamente, provenienti da settori avversi, anche sul piano della schietta ideologia politica. Certo, si può sostenere che ciò non dipendeva tanto da un presunto maggiore rigore scientifico della dottrina di quel tempo, bensì proprio dalla ridotta dimensione quantitativa della pubblicistica di allora che rendeva di fatto impossibile trascurare opere anche del tutto non condivisibili e imponeva il confronto con le argomentazioni ivi contenute.

Interessante, sarebbe, comunque, un'indagine, nella cerchia degli appartenenti all'alleanza accademica allora imperante e, sia consentito dirlo, più autorevole, circa quale considerazione abbia avuto la dottrina che, nelle annuali pagelle di Gino Giugni sul *Giornale di diritto del lavoro* e delle relazioni *industriali*, otteneva i voti peggiori: ovvero le recensioni/valutazioni più critiche. Basti pensare alle scarsissime citazioni avute dalla traduzione italiana, ad opera di Zangari, del volume *Labour and the Law* di Otto Kahn-Freund: traduzione italiana che, a detta di Giugni, è del tutto inutilizzabile perché contiene "marchiani errori" (6).

Allora, se si condivide quanto fin d'ora osservato, alcune ricette, oltre quelle scaturenti dalla lettura in negativo dal decalogo di Pagliaro, emergono chiaramente. Per esempio, nelle opere ricostruttive degli istituti normativi bisognerebbe evitare di citare un po' tutti, ma solo quegli autori che realmente hanno influenzato, in qualunque modo, l'assetto precedente della disciplina di riferimento; e con i quali lo scrittore dovrebbe necessariamente confrontarsi. Bisognerebbe evitare di citare principalmente gli appartenenti alla propria scuola o a scuole vicine. Bisognerebbe evitare di abusare delle citazioni giurisprudenziali. Stante che, come osserva Giugni, il giurista non deve solo glossare la giurisprudenza, ma

(6) Cfr. G. GIUGNI, *Lavoro leggi contratti*, Bologna, 1989, pag. 16.

fare qualcosa di più (7), basterebbe dire qual è l'orientamento prevalente e quello minoritario e semmai le varianti di entrambi. Anche perché talvolta è frequente un uso parziale della giurisprudenza pratica, sicuramente incrementato appunto dalla moda di riempire le note di citazioni giurisprudenziali. Infatti, è prassi diffusa che talvolta ci si arresta ad etichettare la posizione del giudice solo sulla base della lettura della massima della sentenza. La mancata lettura dell'intera argomentazione contenuta nella pronuncia giudiziale produce l'effetto di condurre ad una visione falsata della soluzione cui è pervenuto il giudice. Per non parlare di qualche caso estremo, raro per fortuna, in cui si fa dire al giudice l'esatto contrario di quanto afferma, oppure si indica come prevalente un orientamento che non lo è affatto. Insomma, se fosse condiviso una sorta di *self restraint* nell'uso del "sistema delle citazioni", verrebbe meno oggi l'approccio di chi riceve un libro appena uscito e corre subito a sfogliare la bibliografia finale (che sicuramente dovrebbe essere eliminata o limitata a specifiche tipologie di opere) per vedere se è stato citato o meno.

5. - D'altra parte l'uso del "sistema delle citazioni" espone l'autore all'evidente giudizio della collettività scientifica, giudizio che talvolta può risolversi in una vera e propria stroncatura dell'opera sulla base della contestazione di avere fatto un uso non corretto del medesimo sistema. Un esempio al riguardo lo si coglie con riferimento alla monografia di Renata Altavilla, *Le dimissioni del lavoratore* (8). Gino Giugni, nella sua tradizionale rassegna sulla dottrina giuslavoristica, oltre a svolgere alcune (ma limitate sul piano quantitativo) critiche sul contenuto concettuale dell'opera, concentrava la sua attenzione sull'uso del "sistema delle citazioni" da parte dell'autrice. Infatti, così si legge: «la bibliografia segue criteri selettivi non sempre comprensibili, salvo forse quello della disponibilità materiale dell'opera»; e a pag. 90 c'è menzione di un misterioso Pitocchi del 1907; non sarà per caso Betocchi, la cui opera, almeno nella 1° edizione risale però al 1897)» (9). La stessa monografia tuttavia trovava accoglienza favorevole presso Giuseppe Pera, il quale, prendendo da essa spunto, scriveva un breve contributo sul tema, e, al contempo, parlava dell'opera dell'Altavilla, come di «un saggio, di massima rigoroso nell'impostazione e negli svolgimenti argomentativi»>E poi Pera, per ben due volte nel corso del suo scritto, nel segnalare la sua convergenza di

(7) Cfr. G. GIUGNI, *Lavoro leggi e contratti* op. cit., pag. 241.

(8) R. ALTAVILLA, *Le dimissioni del lavoratore*, Milano, 1987.

(9) G. GIUGNI, *La dottrina giuslavoristica nel 1987*, in *Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1988, pag. 784.

pensiero con quello dell'autrice, scriveva: «vedo con soddisfazione, nel saggio dell'Altavilla...»<sup>(10)</sup>.

Però, Gino Giugni ritornava sulla monografia dell'Altavilla a causa della circostanza che il referente accademico dell'autrice, il civilista Raffaele Tommasini, aveva scritto una lettera, interamente pubblicata sul *Giornale*, con la quale contestava la veridicità di alcune affermazioni del recensore. Giugni esordiva dicendo che «nella rassegna dell'anno 1987, erano svolte alcune prudenti critiche alla peraltro pregevole monografia dell'Altavilla». Tuttavia, nella stessa rassegna del 1987, Giugni aveva scritto che «la monografia, peraltro, non aggiunge molto a quanto è noto». E quindi la pregevolezza dell'opera sembra dipendere da qualcosa di differente dalla sua innovatività sul piano scientifico. Sul punto relativo all'uso del "sistema delle citazioni", Giugni sottolineava: «sull'autore Pitocchi, d'atto che esiste. Non però che è noto, né che è citato in altri numerosi autori (per verità ne ho riscontrato solo uno). Trattasi infatti di un modesto articolo apparso sulla rivista *Il contratto di lavoro*, raramente reperibile nelle nostre biblioteche. E non a caso Barassi, la cui opera classica è di dieci anni circa posteriore, non lo nomina neppure. L'Altavilla non cita tale testo come articolo bensì come monografia. È opportuno che non si innalzi a livello di dottrina ciò che è un modesto tentativo e non va molto oltre la compilazione. Dò comunque atto del duplice errore» - l'altro consisteva nell'erronea segnalazione che l'Altavilla non aveva trattato un determinato aspetto della problematica delle dimissioni - «e ne faccio ampia ammenda. Soprattutto, l'incidente ci ha fatto apprendere che Pitocchi e Betocchi non sono lo stesso a., e questa è una vera svolta nella ricerca delle origini del diritto del lavoro»<sup>(11)</sup>.

Infine, Giugni, di lì a poco, commentando il volume di Mundo, Le dimissioni per *giusta causa dal rapporto di lavoro*, sosteneva che «l'opera... deve essere stata elaborata almeno dieci anni fa». E subito dopo osservava che «anche il saggio più recente, quello dell'Altavilla, pur criticato su queste pagine, ma di indiscutibile impegno, è menzionato solo due volte»<sup>(12)</sup>. Ma se lo stesso Giugni aveva detto prima che "la monografia", dell'Altavilla, "non aggiunge molto a quanto è noto", che motivo c'era, da parte di Mundo, di citarla più di tanto?

<sup>(10)</sup> G. PERA, *Sulle dimissioni del lavoratore*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1989, I, pag. 336 e segg., spec. pag. 337 e pag. 338.

<sup>(11)</sup> G. GIUGNI, *La dottrina giuslavoristica nel 1988*, in *Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1990, pag. 160.

<sup>(12)</sup> G. GIUGNI, *La dottrina giuslavoristica nel 1990*, in *Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1992, pag., 160.

6. - Resta da dire (un'ulteriore owietà e cioè) che un uso accorto del "sistema delle citazioni" può comunque portare ad un progresso conoscitivo, pur awalendosi delle altrui teorie in modo non del tutto conforme al pensiero originale del relativo autore. Basti qui ricordare il caso, segnalato da Giovanni Tarello per cui, fin dal primo apparire de L'ordinamento *giuridico* di Santi Romano, «ad una parte della dottrina italiana sembrò che (prescindendo dalle concezioni del Romano circa la 'realtà giuridica') la nozione di ordinamento e l'idea di una pluralità di ordinamenti giuridici potessero costituire un'utile ipotesi di lavoro o un utile strumento metodologico»<sup>(13)</sup>. E in questo solco, com'è noto, s'è collocato Gino Giugni, nell'elaborare la fondamentale teoria dell'ordinamento giuridico intersindacale.

Altra ipotesi è quella descritta (pur con note forzature) da Tarello secondo cui «prevalè dopo il 1950 e soprattutto dopo l'affossamento del progetto Rubinacci nel 1953, la tendenza a trasfondere nel sistema giuridico vigente, mediante lo strumento interpretativo e costruttivo, i contenuti normativi che costituivano la sostanza di taluni progetti di legge sindacale abbozzati negli anni precedenti». In particolare, «poiché uno dei più diffusi modi di argomentazione giuridica consiste nell'asserire che ciò che si dice è già stato detto, si tende a citare, in discorsi *de iure* condito, scritti precedenti che si ponevano come discorsi *de iure* condendo: questa è una delle vie (la più facile ma non la meno fruttuosa) per cui si passa dal dire che occorrerebbe una norma al dire che tale norma c'è già»<sup>(14)</sup>.

Tuttavia, operazioni del genere corrono il rischio di incappare in indebiti travisamenti del pensiero dell'autore citato. Evenienza che ha riguardato pure lo stesso Tarello e messa in luce da Giuseppe Pera che, recensendo *Teorie e ideologie*, osservava: «la rappresentazione che Tarello fornisce di quel dibattito di un tempo ormai remoto è per certi aspetti parziale, almeno avendo come punto di riferimento l'art. 39 Cost.; cosicché, ad esempio, ne viene fuori, contrariamente alla verità storica, una teorica del Santoro-Passarelli creativa (in senso eversivo...) di una nuova concezione del sindacato, quando questo autore fu allora, specialmente in un saggio famoso, un elaboratore delle linee di possibile svolgimento della norma costituzionale»<sup>(15)</sup>.

Così, chi di citazione ferisce, di citazione perisce!

<sup>(13)</sup> G. TARELLO, *Teorie e ideologie*, op. cit., pag. 92.

<sup>(14)</sup> G. TARELLO, *Teorie e ideologie*, op. cit., pag. 22.

<sup>(15)</sup> G. PERA, *Recensione a G. Tarello*, in *Dir. Lav.*, 1967, I, pag. 370.